

**REGOLAMENTO DI RIPARTIZIONE
DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI
COORDINAMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO, DI
DIREZIONE LAVORI, DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA E DI COLLAUDO DELLE OPERE DI EDILIZIA
UNIVERSITARIA – ART. 11 L.R. 14/02**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	20/07/2005; 30/11/2005
DECRETO RETTORALE	1290/2006 dd. 2.8.206
UFFICIO COMPETENTE	Rip. Personale T.A. –Gestione Funzionale; Sezione Tecnica

Data ultimo aggiornamento: 2 agosto 2006

a cura della Rip. Affari Generali

Art. 1 - Obiettivi e finalità.

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 14/02, i criteri per la ripartizione del fondo d'incentivazione per le attività di coordinamento tecnico-amministrativo e gestione dei processi realizzativi, di progettazione, di pianificazione urbanistica, di direzione lavori, di collaudo e di coordinamento della sicurezza (legge 494/96), espletate dal competente personale dell'Università degli Studi di Trieste, in conformità all'art. 9 della legge regionale 14/02.

L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata al più ampio ricorso alle professionalità interne per l'espletamento degli incarichi di natura tecnico-amministrativa.

Art. 2 - Campo d'applicazione.

L'attribuzione della quota d'incentivazione nei limiti previsti dalla normativa vigente si applica per l'attività di coordinamento tecnico e amministrativo, di progettazione, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo, svolta dal competente personale dell'Università degli Studi di Trieste, sia nel caso di utilizzo esclusivo di personale interno che nel caso di parziale ricorso a professionalità esterne, relativamente ai seguenti casi:

- A) Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e/o impianti tecnologici, per l'esecuzione dei quali si rende necessaria l'elaborazione del relativo progetto;
- B) Lavori di restauro e risanamento conservativo degli edifici;
- C) Lavori di ristrutturazione edilizia e/o di adeguamento alle specifiche normative di edifici ed impianti;
- D) Lavori di nuova realizzazione di edifici e/o impianti tecnologici.
- E) Fornitura in opera di arredo tecnico e scientifico richiedente la predisposizione di elaborati tecnici, vigilanza, verifica e controllo dei montaggi, qualora inclusi nei relativi quadri economici

Il presente regolamento si applica anche in caso di appalti misti di forniture - servizi - lavori, limitatamente alla quota lavori

Nel caso la parte lavori risulti non prevalente nell'ambito di appalti di forniture e di servizi il fondo d'incentivazione deve essere calcolato limitatamente alla quota relativa all'opera pubblica non prevalente.

Analogamente in caso di contratti misti in cui i lavori siano prevalenti, rispetto a servizi e/o forniture chiaramente identificabili in sede contrattuale, il fondo d'incentivazione deve essere correlato alla sola quota a base di gara relativa ai lavori.

Il fondo incentivante si adegua ed estende anche alla redazione perizie suppletive o modificative, riconosciute ammissibili ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale 14/02.

Art. 3 - Criteri per d'affidamento, revoca o modifica degli incarichi.

Il Dirigente della Divisione Affari Tecnici ed Edilizi, sentiti i responsabili delle strutture tecniche interessate in merito al possesso dei requisiti di professionalità rapportata alle peculiarità di ciascun intervento, nomina con provvedimento formale il Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 5 della Legge Regionale 14/02 e, sentite le necessità dello stesso, relativamente ad aspetti di specifica competenza professionale, nomina anche i suoi eventuali collaboratori interni e/o esterni.

Analogamente il Dirigente della Divisione Affari Tecnici ed Edilizi, sentito il Responsabile unico del procedimento, provvede a conferire con atto formale gli incarichi per l'espletamento dell'attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo delle opere.

Con le medesime formalità si provvede in merito alla revoca o modifica degli incarichi di cui trattasi. In riferimento alla corrispondente attribuzione della quota di incentivazione, è fatta salva la parte spettante per l'eventuale attività già svolta.

Art. 4 – Costituzione del fondo.

Il fondo d'incentivazione per le attività di coordinamento tecnico ed amministrativo dei procedimenti, di progettazione, di stesura d'atti di pianificazione, di direzione dei lavori, di collaudo e di coordinamento della sicurezza, espletate in conformità agli Art. 8, 9 e 10 della Legge Regionale 14/02 è costituito dagli stanziamenti appositamente previsti, con le modalità riportate nei successivi artt. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 nei quadri tecnico-economici delle singole opere, qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente art. 2.

Art. 5 – Determinazione della percentuale applicabile commisurata all'entità ed alla complessità dell'opera.

Affinché si raggiunga un equo rapporto tra entità dell'opera e percentuale applicabile per la determinazione dell'incentivo per l'attività di coordinamento tecnico-amministrativo, progettazione, direzione lavori e collaudo delle opere, si applicano i seguenti criteri:

- Per la quota di importo lavori fino-Euro 1.000.000
si applica la percentuale dell'1,50%.

- Per la parte di importo lavori eccedente Euro 1.000.000 fino ad Euro 5.000.000
si applica la percentuale dell'1,40%.

- Per la parte di importo lavori eccedente Euro 5.000.000
si applica la percentuale dell'1,30%.

Affinché si raggiunga un equo rapporto tra la complessità dell'intervento e l'aliquota percentuale dell'importo lavori per la determinazione del fondo d'incentivazione, si applica all'aliquota commisurata all'entità dell'opera un coefficiente correttivo variabile tra 0,9 ed 1,2. L'applicazione di detto coefficiente non potrà in nessun caso determinare il supero del limite di stanziamento per il fondo incentivante previsto dalla normativa vigente.

- | | | |
|----|---|-------------|
| a) | Di manutenzione ordinaria di edifici e impianti | coeff. 0,90 |
| b) | Di manutenzione straordinaria di edifici ed impianti | coeff. 1,00 |
| c) | Di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di | |

edifici vincolati ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 -
Codice dei beni culturali e del paesaggio coeff. 1,20

- d) Di ristrutturazione edilizia e di messa a norma di edifici ed impianti coeff. 1,10
- e) Di nuova realizzazione d'edifici e relativi impianti tecnol. coeff. 1,00
- f) Di fornitura in opera d'arredo tecnico e scientifico nei casi di cui alla lett. E) dell'art. 2 coeff. 0,90

TABELLA RIASSUNTIVA PER LA DETERMINAZIONE DEL FONDO D'INCENTIVAZIONE - ALIQUOTE PERCENTUALI PER SCAGLIONI DELL'IMPORTO LAVORI

Importo lavori delle opere ----- Categoria lavori	Quota importo fino ad Euro 1.000.000	Parte eccedente Euro 1.000.000 fino ad Euro 5.000.000	Parte eccedente Euro 5.000.000
Categoria a. Coefficiente 0,9	1,35 %	1,26 %	1,17 %
Categoria b. Coefficiente 1,0	1,50 %	1,40 %	1,30 %
Categoria c. Coefficiente 1,2	1,50 %	1,50 %	1,50 %
Categoria d. Coefficiente 1,1	1,50 %	1,50 %	1,43 %
Categoria e. Coefficiente 1,0	1,50 %	1,40 %	1,30 %
Categoria f. Coefficiente 0,9	1,35 %	1,26 %	1,17 %

L'incentivo viene determinato sommando le quote parziali riferite ai scaglioni di importo lavori determinate applicando le relative aliquote percentuali.

Per importo lavori a cui vanno applicate le aliquote percentuali per la determinazione dell'ammontare del fondo incentivante, si intende l'importo stimato, riportato sul quadro tecnico-economico posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, al lordo di eventuali ribassi determinati in sede di affidamento. La determinazione del fondo d'incentivazione nel caso in cui i lavori vengano appaltati con le procedure e modalità previste dalla L.R. 14/02 e qualora tutte le attività di Responsabile unico del procedimento, le prestazioni relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori siano espletate con personale interno dagli uffici di cui, all'art. 9 comma 1, lettere a), b), e c) della L.R. 14/02, la percentuale dell'importo lavori commisurata all'entità e alla complessità dell'opera viene incrementata dell'1,00%, come previsto all'art. 11 comma 1 della stessa Legge Regionale 14/02.

Art. 6 – Ripartizione del fondo.

Le quote del fondo di incentivazione sono attribuite al personale che assume l'incarico di Responsabile unico del procedimento, di Progettista, di Coordinatore della sicurezza, di Direttore dei lavori o di Collaudatore, nonché ai loro collaboratori.

La ripartizione della quota incentivante per ciascun opera è così suddivisa:

1. Responsabile unico del procedimento e suoi collaboratori 25,00%
2. Incaricati del progetto e loro collaboratori 35,00%
3. Incaricati del coordinamento della sicurezza e loro collaboratori 14,00%
4. Direttore dei lavori e suoi collaboratori 24,00%

5. Collaudatore delle opere e suoi collaboratori

2,00%

Art. 7 – Incarichi parziali di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo.

La quota riconosciuta ai dipendenti designati provvisti della necessaria qualificazione in relazione alla complessità delle opere da realizzare e dell'abilitazione professionale ove richiesto dalle disposizioni di legge per lo svolgimento degli incarichi di responsabile unico del procedimento, progettista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza e collaudatore è così determinata:

1) Responsabile unico del procedimento	15,00% del fondo d'incentiv.
2) Progettazione	22,00% del fondo d'incentiv.
3) Coord. sicurezza in fase di progettazione	6,00% del fondo d'incentiv.
4) Direzione lavori	17,00% del fondo d'incentiv.
5) Coord. sicurezza in fase di realizzazione	8,00% del fondo d'incentiv.
6) Collaudo	2,00% del fondo d'incentiv.
Totale	70,00%

Nei casi in cui il collaudo venga affidato a persona esterna all'Amministrazione, il 50% della quota relativa viene comunque attribuito al Direttore dei lavori a riconoscimento dell'assistenza prestata.

Nei casi in cui non sia necessaria la nomina dei Coordinatori della sicurezza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 494/96, le relative quote vengono attribuite al Direttore dei Lavori.

Nei casi in cui sia prevista la stesura del Certificato di regolare esecuzione delle opere, la quota destinata al collaudo tecnico amministrativo viene attribuita al Direttore dei Lavori.

Attività di collaborazione e supporto ai tecnici incaricati

La quota riconosciuta ai dipendenti tecnici incaricati e collaboratori per la stesura degli elaborati tecnici e grafici relativi al progetto ed agli atti contabili ed amministrativi relativi alla direzione lavori e collaudo delle opere è così determinata:

a) Collaborazione e supporto al RUP	10,00% del fondo d'incentiv.
b) Esecuzione elaborati di progetto	13,00% del fondo d'incentiv.
c) Assistenza alla Direzione Lavori	7,00% del fondo d'incentiv.
Totale	30,00%

La quota riconosciuta agli incaricati dell'attività di collaborazione e supporto al Responsabile unico del procedimento è così determinata:

a) Controllo aspetti sicurezza 626 di competenza S.P.P.	2,00% del fondo d'incentiv.
b) Collaborazione e supporto tecnico impiantistico	4,00% del fondo d'incentiv.
c) Collaborazione e supporto per la parte, procedurale, d'affidamento ed amministrativa	4,00% del fondo d'incentiv.

Art. 8 – Apporti specialistici alla progettazione delle opere.

In caso di particolare complessità dell'opera per la quale si rende necessario ricorrere a più progettisti specialisti nei diversi ambiti disciplinari della progettazione architettonica, strutturale, impiantistica anche esterni all'Amministrazione universitaria si attua la seguente ripartizione del fondo:

Tecnici incaricati

a) Progettazione architettonica e coordinamento dello staff di progettazione	60,00% del 22,00% del fondo d'incentiv.
b) Progettazione strutturale	15,00% del 22,00% del fondo d'incentiv.

c) Progettazione impiantistica

25,00% del 22,00% del fondo d'incentiv.

Nel caso di progetti che prevedono solo interventi edilizi ed impiantistici, in relazione alla necessità di eseguire comunque valutazioni e verifiche sulla compatibilità statica degli interventi progettati, e nel caso che tali verifiche non siano affidate a professionisti esterni, la quota relativa alla progettazione strutturale è assegnata alle figure che svolgono la progettazione architettonica con le medesime percentuali relative.

Le quote parti del fondo d'incentivazione corrispondenti a prestazioni professionali affidate a professionisti esterni costituiscono economie.

Attività di collaborazione e supporto ai tecnici incaricati

d) Progettazione architettonica e coordinamento dello staff di progettazione

60,00% del 13,00% del fondo d'incentiv.

e) Progettazione strutturale

15,00% del 13,00% del fondo d'incentiv.

f) Progettazione impiantistica

25,00% del 13,00% del fondo d'incentiv.

Le quote parti del fondo d'incentivazione corrispondenti a prestazioni professionali affidate a professionisti esterni costituiscono economie.

Le quote parti del fondo d'incentivazione corrispondenti a prestazioni professionali di collaborazione e supporto ai tecnici incaricati, non affidate né al personale interno all'Amministrazione né a professionisti esterni, vengono attribuite ai tecnici incaricati che abbiano eseguito personalmente gli elaborati di progetto.

Art. 9 – Atti di pianificazione urbanistica.

L'attribuzione della quota d'incentivazione pari al 30,00% della tariffa professionale si applica per gli atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, eseguita dal competente personale dell'Università degli Studi di Trieste, relativi allo sviluppo dell'edilizia universitaria, sia nei casi di nuova costruzione che di recupero e di risanamento conservativo di edifici esistenti.

Per atto di pianificazione generale s'intende l'individuazione sul territorio del possibile sviluppo edilizio universitario, compatibile con i piani regolatori comunali e con i vincoli paesaggistici ed idrogeologici; l'individuazione delle opere d'urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie agli insediamenti di edilizia universitaria.

Per atto di pianificazione particolareggiata s'intende la delimitazione del perimetro delle aree interessate; la precisazione tecnica degli interventi e delle trasformazioni (qualora interessino un'area con edifici da risanare e conservare); i progetti di massima delle infrastrutture (strade, fognature, rete acqua e gas, linee elettriche ecc.); l'indicazione planivolumetrica degli insediamenti; la progettazione schematica delle relative opere d'urbanizzazione primaria eventualmente necessarie; l'indicazione delle norme tecniche, dei piani finanziari, dei programmi e delle fasi d'attuazione.

Per atto di pianificazione esecutiva s'intende il piano particolareggiato approvato da tutti gli organismi interessati, (Consiglio d'Amministrazione dell'Università, Comune, Provincia, Regione, Soprintendenza ai B.A.A.A.S. ecc.) anche attraverso il ricorso alla conferenza di servizi.

Art. 10 – Incarichi parziali per la stesura di progetti ed atti di pianificazione urbanistica.

Nel caso in cui la partecipazione all'atto di pianificazione sia limitata a singole fasi della redazione, è riconosciuta una quota d'incentivazione così determinata:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| a) pianificazione generale: | 20,00% del fondo d'incentivazione |
| b) pianificazione particolareggiata: | 50,00% del fondo d'incentivazione |
| c) pianificazione esecutiva: | 30,00% del fondo d'incentivazione |

Art. 10 bis – Attribuzione della quota d'incentivazione per il RUP ed i collaboratori

Le quote d'incentivazione di cui all'art. 7, prevista per il Responsabile Unico del Procedimento, pari al 15,00% del fondo d'incentivazione sono attribuite al Responsabile del Procedimento, formalmente incaricato con il seguente schema di riparto:

a)	attività relativa al progetto preliminare	3,00 %
b)	attività relativa al progetto definitivo	3,00 %
c)	attività relativa al progetto esecutivo	3,75 %
d)	attività relativa all'esecuzione ed al collaudo delle opere	5,25 %

La quota d'incentivazione di cui all'art. 7, pari al 2,00% del fondo d'incentivazione prevista per l'attività di collaborazione ed assistenza al RUP, è attribuita al SPP per la valutazione degli aspetti di competenza, con il seguente schema di riparto:

a)	attività relativa al progetto preliminare	0,40 %
b)	attività relativa al progetto definitivo	0,40 %
c)	attività relativa al progetto esecutivo	0,50 %
d)	attività relativa all'esecuzione ed al collaudo delle opere	0,70 %

La quota d'incentivazione di cui all'art. 7, pari al 4,00% del fondo d'incentivazione prevista per l'attività di collaborazione ed assistenza al RUP per gli aspetti tecnici impiantistici, è attribuita al personale formalmente incaricato, con il seguente schema di riparto:

a)	attività relativa al progetto preliminare	0,80 %
b)	attività relativa al progetto definitivo	0,80 %
c)	attività relativa al progetto esecutivo	1,00 %
d)	attività relativa all'esecuzione ed al collaudo delle opere	1,40 %

La quota d'incentivazione di cui all'art. 7, pari al 4,00% del fondo d'incentivazione prevista per l'attività di collaborazione ed assistenza al RUP per gli aspetti legali ed amministrativi, è attribuita al personale formalmente incaricato, con il seguente schema di riparto:

a)	attività relativa al progetto preliminare	0,80 %
b)	attività relativa al progetto definitivo	0,80 %
c)	attività relativa al progetto esecutivo	1,00 %
d)	attività relativa all'esecuzione ed al collaudo delle opere	1,40 %

Nel caso di affidamento della progettazione, nel suo complesso, a professionisti esterni all'Amministrazione, in considerazione della maggior onerosità e complessità del lavoro svolto, viene riconosciuta al Responsabile unico del procedimento, ed a coloro che ne hanno espletato l'attività di collaborazione e supporto, una percentuale doppia, rispetto alle aliquote di cui al presente articolo, del fondo d'incentivazione determinato con i criteri di cui al precedente art. 7.

Qualora venga nominato un Responsabile del procedimento esterno all'Amministrazione e nel caso in cui lo stesso si intenda avvalere della collaborazione dei tecnici interni per le funzioni di supporto, a questi sarà riconosciuta la stessa aliquota spettante ai collaboratori del RUP interno in caso di affidamento dell'attività di progettazione e direzione lavori a personale esterno.

Art. 11 – Attribuzione della quota d'incentivazione per la progettazione.

La quota d'incentivazione di cui all'art. 7 pari al 22,00% del fondo d'incentivazione, è attribuita ai tecnici a cui è affidato il progetto con formale incarico.

La quota d'incentivazione per la predisposizione degli elaborati di progetto di cui all'art. 7, pari al 13,00% del fondo d'incentivazione, è attribuita, al personale dell'Università, progettista incaricato e

collaboratori, che abbia partecipato direttamente alla redazione del progetto, applicando i seguenti parametri:

La quota riconosciuta per la stesura elaborati progettuali ai tecnici incaricati ed ai collaboratori viene ripartita per le diverse fasi di progettazione con le seguenti percentuali del fondo d'incentivazione:

a)	per il progetto preliminare	2,60 %
b)	per il progetto definitivo	4,55 %
c)	per il progetto esecutivo	5,85 %

La quota spettante ai tecnici incaricati ed ai collaboratori per la stesura degli elaborati progettuali delle diverse fasi di approfondimento della progettazione viene ripartita con le seguenti percentuali relative:

a)	per il progetto preliminare (2,60% del fondo d'incentivazione)	
	stesura elaborati tecnici ed economici	0,90%
	stesura rilievo ed elaborati grafici	1,70%
b)	per il progetto definitivo (4,55% del fondo d'incentivazione)	
	stesura elaborati tecnici ed economici	2,30%
	stesura elaborati grafici e verifica rilievo	1,25%
	stesura elaborati prevenzione incendi	1,00%
c)	per il progetto esecutivo (5,85% del fondo d'incentivazione)	
	stesura elaborati tecnici ed economici	2,30%
	stesura elaborati grafici	1,20%
	stesura degli elaborati relativi alla sicurezza	2,35%

Gli elaborati tecnici ed economici nelle diverse fasi di progettazione comprendono i documenti previsti all'art.8 dalla L.R. 14/02.

La ripartizione della quota del 13,00% del fondo d'incentivazione previsto per la stesura degli elaborati tecnici di ogni singola opera deve venir indicato dal Progettista incaricato, nella formulazione del programma di progetto nel rispetto delle percentuali sopra stabilite ed in funzione dell'attività che ciascun componente del gruppo di progettazione è chiamato a svolgere.

Art. 12 – Attribuzione quota d'incentivazione per le attività di direzione lavori.

Le quote d'incentivazione di cui all'art. 7, prevista per il Direttore dei lavori, pari al 17,00% del fondo d'incentivazione sono attribuite al Direttore lavori, formalmente incaricato.

La quota d'incentivazione di cui all'art. 7, pari al 7,00% del fondo d'incentivazione prevista per l'attività di Assistenza alla Direzione Lavori, la quale prevede tra l'altro il controllo dei lavori e la compilazione dei libretti delle misure, delle liste settimanali e del giornale dei lavori, è attribuita al Direttore dei lavori, ovvero al personale di supporto formalmente incaricato.

Art. 13 – Attribuzione della quota d'incentivazione per il coordinamento della sicurezza (Legge 494/96) ed in generale per gli adempimenti relativi alla sicurezza in fase di progettazione e realizzazione.

La quota d'incentivazione di cui all'art. 7 prevista per il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, pari al 6,00% del fondo d'incentivazione è attribuita al Coordinatore della sicurezza per la progettazione formalmente incaricato. Nelle opere in cui non sia prevista la figura del Coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs 494/96, tale incentivo è attribuito ai Progettisti incaricati, in considerazione delle specifiche problematiche relative alla sicurezza che i suddetti sono comunque tenuti a valutare, scegliendo tra le possibili soluzioni progettuali quella in grado di meglio tutelare la sicurezza dei lavoratori e di ridurre la trasmissione dei rischi agli ambienti circostanti ed alle persone che operano in detti ambienti.

La quota d'incentivazione di cui all'art. 7 prevista per il Coordinatore della sicurezza o Direttore operativo in fase di realizzazione delle opere, pari al 8,00% del fondo d'incentivazione è attribuita al Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione formalmente incaricato, ovvero nelle opere in cui non sia prevista la suddetta figura, tale incentivo viene attribuito al Direttore dei lavori in considerazione delle specifiche problematiche relative alla sicurezza dei lavoratori ed all'eventuale trasmissione dei rischi agli ambienti circostanti che il suddetto deve comunque valutare per garantire le migliori condizioni operative durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 14 – Attribuzione della quota d'incentivazione per il collaudo delle opere.

La quota d'incentivazione di cui all'art. 7 prevista per il Collaudatore dei lavori, pari al 2,00% del fondo d'incentivazione è attribuita al Collaudatore, formalmente incaricato, ovvero al Direttore dei lavori che firma il certificato di regolare esecuzione delle opere.

Nel caso di nomina di una commissione di collaudo i componenti comunicheranno le relative quote spettanti a ciascun membro della commissione, nel limite massimo complessivamente stabilito nel 2,00% del fondo d'incentivazione.

Art. 15 – Attribuzione della quota d'incentivazione per atti di pianificazione urbanistica.

L'attribuzione dell'incentivo pari al 30,00% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, viene indicata all'atto di affidamento dell'incarico di progettazione, tenendo presente le richieste del progettista in merito al personale necessario. Detto personale sarà indicato nell'atto formale d'incarico con l'indicazione delle percentuali del fondo d'incentivazione.

Art. 16 – Pagamento quota d'incentivazione per l'attività di progettazione a) e la stesura d'atti di pianificazione b).

a) Il pagamento della quota d'incentivazione per la redazione di progetti viene effettuato, sulla base della certificazione rilasciata dal Responsabile unico del procedimento, contestualmente all'approvazione degli elaborati da parte del Consiglio d'Amministrazione o dal Dirigente preposto.

In caso di sopravvenute diverse esigenze che dovessero variare la programmazione edilizia saranno comunque riconosciuti gli incentivi per le fasi di progettazione approvate o autorizzate dal Consiglio d'Amministrazione o dal Dirigente preposto.

In caso di redazione di un progetto direttamente in forma esecutiva sono riconosciute al personale che ne ha preso parte anche le quote relative alla progettazione preliminare ed alla progettazione definitiva.

b) Il pagamento della quota d'incentivazione per la redazione di atti di pianificazione viene effettuato, sulla base della certificazione rilasciata dal Responsabile unico del procedimento, contestualmente all'approvazione degli elaborati da parte del Consiglio d'Amministrazione, pari al 30,00% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione, riferita al quadro economico di finanziamento del piano (importo dei lavori escluso le somme a disposizione dell'Amministrazione), e calcolata in conformità alle disposizioni di cui alla legge 2 marzo 1949 n. 143 – Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti – e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17 – Pagamento quota d'incentivazione per l'attività di controllo della sicurezza degli ambienti progettati

Il pagamento della quota d'incentivazione per l'attività di controllo ed approvazione degli elaborati di progetto, relativamente alla sicurezza degli ambienti progettati e verifica della conformità alla specifica normativa viene effettuato, sulla base della certificazione rilasciata dal Responsabile unico del procedimento, contestualmente all'approvazione degli elaborati da parte del Consiglio d'Amministrazione.

In caso di sopravvenute diverse esigenze che dovessero variare la programmazione edilizia, o in caso di sostituzione o rinuncia all'incarico nel corso del procedimento, saranno comunque riconosciuti gli

incentivi per le fasi di progettazione approvate o autorizzate dal Consiglio d'Amministrazione, ovvero per l'esecuzione sarà riconosciuta una parte della relativa quota proporzionale ai lavori realizzati e contabilizzati.

Nel caso il progetto venga redatto direttamente in forma esecutiva, sono riconosciute anche le quote relative alla progettazione preliminare ed alla progettazione definitiva.

Art. 18 – Pagamento quota d'incentivazione per l'attività di responsabile unico del procedimento e suoi collaboratori

La quota d'incentivazione per l'attività del Responsabile unico del procedimento, e per l'attività dei suoi collaboratori, viene corrisposta nel seguente modo:

- 65,00% all'approvazione del progetto da parte del Consiglio d'amministrazione o dal Dirigente preposto
- 35,00% al termine dei lavori e degli obblighi amministrativi e contabili (approvazione degli atti di collaudo ove previsto dalle specifiche normative)

In caso di sopravvenute diverse esigenze che dovessero variare la programmazione edilizia, o in caso di sostituzione o rinuncia all'incarico nel corso del procedimento, saranno comunque riconosciuti gli incentivi per le fasi di progettazione approvate o autorizzate dal Consiglio d'Amministrazione o dal Dirigente preposto, ovvero per l'esecuzione sarà riconosciuta una parte della relativa quota proporzionale ai lavori realizzati e contabilizzati.

Nel caso il progetto venga redatto direttamente in forma esecutiva, sono riconosciute anche le quote relative alla progettazione preliminare ed alla progettazione definitiva.

Per l'esecuzione dei lavori in economia saranno corrisposti gli incentivi in un'unica soluzione alla conclusione dei lavori ed al rilascio delle certificazioni di Legge.

Art. 19 – Pagamento quota d'incentivazione per l'attività di direttore dei lavori.

La quota d'incentivazione per l'attività del Direttore dei lavori, e per l'attività dei suoi collaboratori, viene corrisposto nel seguente modo:

- 50,00% alla realizzazione di 1/2 delle opere previste
- 50,00% al termine dei lavori e degli obblighi amministrativi e contabili, sulla base della certificazione rilasciata del Responsabile unico di procedimento.

La determinazione della quota dei lavori realizzati è stabilita sulla base degli acconti liquidati alle imprese.

In caso di sopravvenute diverse esigenze che dovessero variare la programmazione edilizia, o in caso di sostituzione o rinuncia all'incarico nel corso del procedimento, sarà comunque riconosciuta una parte della relativa quota proporzionale ai lavori realizzati e contabilizzati

Per l'esecuzione dei lavori in economia saranno corrisposti gli incentivi in un'unica soluzione alla conclusione dei lavori ed al rilascio delle certificazioni di Legge.

Art. 19 bis – Pagamento quota d'incentivazione per l'attività di coordinamento della sicurezza di cui al D.lgs. 494/96 ed in generale per gli adempimenti relativi alla sicurezza in fase di progettazione e realizzazione.

Il pagamento della quota d'incentivazione per il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione viene effettuato, sulla base della certificazione rilasciata dal Responsabile unico del procedimento, contestualmente all'approvazione degli elaborati da parte del Consiglio d'Amministrazione o dal Dirigente preposto.

Allo stesso modo sarà effettuato il pagamento della quota d'incentivazione al Progettista per le opere non rientranti nel D.Lgs. 494/96.

La quota d'incentivazione per l'attività del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, viene corrisposta nel seguente modo:

- 50,00% alla realizzazione di 1/2 delle opere previste
- 50,00% al termine dei lavori e degli obblighi amministrativi e contabili, sulla base della certificazione rilasciata dal Responsabile unico di procedimento.

Allo stesso modo sarà effettuato il pagamento della quota d'incentivazione al Direttore dei Lavori per le opere non rientranti nel D.Lgs. 494/96.

La determinazione della quota dei lavori realizzati è stabilita sulla base degli stati di avanzamento lavori.

In caso di sopravvenute diverse esigenze che dovessero variare la programmazione edilizia, o in caso di sostituzione o rinuncia all'incarico nel corso del procedimento, saranno comunque riconosciuti gli incentivi per la progettazione qualora sia stato approvato il progetto esecutivo dal Consiglio d'Amministrazione o dal Dirigente preposto, ovvero per l'esecuzione sarà riconosciuta una parte della relativa quota proporzionale ai lavori realizzati e contabilizzati.

Per l'esecuzione dei lavori in economia saranno corrisposti gli incentivi in un'unica soluzione alla conclusione dei lavori ed al rilascio delle certificazioni di Legge.

Art. 20 – Pagamento quota d'incentivazione per l'attività di collaudo delle opere.

Il pagamento della quota d'incentivazione per l'attività di collaudo o per l'emissione del certificato di regolare esecuzione, viene effettuato al termine dei lavori e degli obblighi amministrativi e contabili, sulla base della certificazione rilasciata dal Responsabile unico del procedimento.

Art. 21 – Esclusioni.

Sono escluse dalla ripartizione del fondo incentivante tutte le attività tecniche o amministrative non supportate da progetti e che non comportino l'assunzione di una responsabilità diretta.

Art. 22 – Disciplina regolazione rapporti antecedenti l'entrata in vigore della Legge 415/98.

Per l'attribuzione delle quote spettanti agli aventi diritto in riferimento a tutti gli interventi il cui progetto esecutivo sia stato approvato a decorrere dall'entrata in vigore della L. 216/95, ossia dal 3 giugno 1995, sino alla data di entrata in vigore della L. 18 novembre 1998 n. 415, ossia il 19.12.1998, e secondo il criterio temporale di cui al comma seguente, si rimanda al precedente apposito accordo di negoziazione decentrata siglato in data 13.11.1996.

I criteri del predetto accordo si applicano in via transitoria, ad esaurimento, anche a tutti gli interventi il cui bando di gara, o atto equivalente in caso di altre procedure di assegnazione dei lavori, sia stato pubblicato prima dell'entrata in vigore della Legge 415/98, ossia il 19.12.1998, ancorché non ancora conclusi entro tale data. Il predetto criterio sarà applicato fatto salvo il riconoscimento delle funzioni effettivamente espletate nell'ambito del lavoro e del relativo procedimento, e derivanti da atto formale di nomina, precedente o successivo al 19.12.1998.

Art. 23 – Entrata in vigore.

Il presente regolamento diviene operante dalla data della sua approvazione, ed in via transitoria si applica anche per l'attività di coordinamento tecnico-amministrativo del Responsabile del procedimento, di progettazione, di pianificazione, di direzione lavori e di collaudo, espletate dall'entrata in vigore della legge 18 novembre 1998 n. 415, purché siano maturate le condizioni per la corresponsione delle relative quote del fondo incentivante e che non siano stati già corrisposti incentivi allo stesso titolo.